



**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**UFFICIO DEL SINDACO**

Prot. n. \_2693\_\_\_\_\_

**ORDINANZA N. 16/2020**

**OGGETTO: ulteriori misure necessarie per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligo di coprire naso e bocca con mascherine.**

**IL SINDACO**

**Richiamati**

- Il decreto legge 25 marzo n. 19 misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni interessati dal contagio;

**Preso atto di quanto disposto**

- dai DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dal DPCM 10 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- dall'Ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" nel quale tra l'altro si raccomanda che nelle attività commerciali al chiuso ed all'aperto e su tutti i mezzi del trasporto pubblico i clienti accedano se provvisti di mascherine;

**Ritenuto** che il rispetto delle misure di contenimento previste nei DPCM sopra citati e nelle ordinanze emanate dal Presidente della Regione Piemonte sia oggi ancor più necessario alla luce del fatto che le misure restrittive pur generando miglioramenti non paiono essere ancora risolutive per il contenimento del virus stante anche l'aumento costante di contagi e decessi e che un'eventuale riduzione delle restrizioni potrebbe comportare il nuovo aggravarsi della situazione;

**Considerato**

-che in sede locale la situazione presenta ancora rilevanti criticità legate ad alcune emergenze igienico sanitarie che impongono di elevare il grado di attenzione e ridurre al massimo le possibili occasioni di propagazione ulteriore del contagio

-i dati ufficiali, validati dall'ASL, relativi alla diffusione del COVID-19 sul territorio comunale con indicazione dei soggetti attualmente positivi, in quarantena, deceduti e che hanno superato la fase di isolamento fanno emergere come a tutt'oggi in Castellazzo Bormida un elevato numero di

---

Sede Comando Polizia Municipale Via XXV Aprile n. 86 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)

Sede Legale Palazzo Comunale Via XXV Aprile n. 108 – 15073 Castellazzo Bormida (AL)

Tel. 0131/272821 – Fax. 0131/270337 – P. IVA 00190020065

Sito internet: [www.comune.castellazzobormida.al.it](http://www.comune.castellazzobormida.al.it)

e mail: [poliziamunicipale@comunecastellazzobormida.it](mailto:poliziamunicipale@comunecastellazzobormida.it)

e mail certificata: [castellazzobormida@legalmail.it](mailto:castellazzobormida@legalmail.it)

soggetti sia venuto in contatto diretto con il virus e possa esserne veicolo attivo, facendo aumentare il contagio;

- sussistono a livello regionale gravi difficoltà nell'individuazione di soggetti positivi al virus mediante effettuazione di tampone ed allo stesso modo per l'isolamento di familiari e persone in contatto con soggetti positivi così che le misure di contenimento scattano con molto ritardo;

- è plausibile che rispetto ai soggetti certamente positivi al virus poiché sottoposti a tampone ve ne siano molti, fino a 10 volte in più secondo gli esperti, asintomatici, potenzialmente infetti e quindi contagiosi;

-l'evolversi della situazione epidemiologica in ambito locale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento costante dei casi;

**Rilevato** che le indicazioni dell'Autorità Sanitaria evidenziano con certezza come l'unico strumento di prevenzione e riduzione del contagio dal virus COVID-19 sia l'eliminazione di contatti interpersonali non presidiati da idonee misure di distanziamento e da dispositivi di tutela personale con la conseguenza che è d'obbligo, oltre che ridurre al minimo le occasioni di incontro delle persone, fare in modo che le stesse, in tutte le circostanze in cui potrebbero non mantenere il distanziamento di sicurezza e/o si trovassero ad accedere in esercizi commerciali o uffici e servizi di qualsivoglia genere, indossino adeguata protezione naso-bocca al fine di evitare lo spargimento di goccioline salivari veicolo di diffusione del virus;

**Visto** l'art. 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ove si prevede che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti relativi all'ambito delle attività di loro competenza;

**Visto** il decreto decisorio emesso dal TAR Sardegna (n. 122 del 7 aprile 2020) con il quale si dichiara che non appare manifestamente irragionevole nel contesto emergenziale l'imposizione da parte di un Comune dell'obbligo di indossare all'interno degli esercizi commerciali le mascherine protettive;

**Ritenuto**, in considerazione di quanto sopra esposto, per esigenze di pubblico interesse e tutela della salute pubblica necessario porre in essere ogni azione, ordinaria e straordinaria, utile per l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedendo l'obbligo dell'utilizzo di mascherina protettiva nell'ambito territoriale di Castellazzo Bormida

**Considerato** che tale obbligo che non si pone in contrasto con le disposizioni dettate a livello nazionale e a livello regionale, tenuto conto che si limita a rendere più stringenti alcune delle misure adottate a livello superiore con il dichiarato fine di prevenire, limitare ed evitare il contagio in ambito comunale ove può diffondersi attraverso comportamenti personali non in linea con le disposizioni sopra citate;

**Visti**

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali s.m.i.
- gli artt. 10 comma 1 lettera e) e 53 comma 2 del vigente Statuto Comunale;

**IN ADERENZA E CONFORMITA' AI PROVVEDIMENTI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:**

**ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, dalla data del **16/04/2020** e fino alla data del **03/05/2020** salvo ulteriori proroghe delle disposizioni nazionali e regionali

• **A tutti coloro che si allontanano dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, ed in particolare in tutti i casi in cui il distanziamento di sicurezza di almeno un metro non può essere garantito, di indossare una mascherina protettiva o, in subordine, altro indumento idoneo (es. sciarpa, foulard) da collocare su naso e bocca, in modo adatto ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola.**

• **L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche mascherine protettive o, in subordine, altro**

**indumento idoneo (es. sciarpa, foulard) da collocare su naso e bocca, in modo adatto ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola.**

L'efficacia delle suddette misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 03/05/2020 fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e/o regionali correlati all'emergenza sanitaria in corso che, qualora adottata, prorogherà di diritto le prescrizioni del presente provvedimento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 14 del 07/04/2020 di pari oggetto.

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- la pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione dedicata nonché negli spazi per le pubbliche affissioni sul territorio comunale al fine di darne la massima pubblicità presso tutti i soggetti interessati;
- l'invio del presente provvedimento alla Prefettura di Alessandria, alla Questura di Alessandria, alla locale Stazione Carabinieri al Comando Polizia Municipale ed all'Unità di Crisi della Protezione Civile;

Sono incaricate di provvedere all'esecuzione ed al controllo circa il rispetto della presente ordinanza tutte le Forze di Polizia competenti.

#### **AVVERTE**

Le violazioni alla presente ordinanza, quali violazioni di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno punite ai sensi di quanto previsto dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 art. 4 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00;

#### **INFORMA**

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Al presente procedimento si applica l'art. 103 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Castellazzo B.da, lì 16/04/2020

**Il Sindaco**  
**Gianfranco FERRARIS**  
**f.to Gianfranco Ferraris**

~~~~~

Pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.castellazzobormida.al.it](http://www.comune.castellazzobormida.al.it) dal 16/04/2020 al 30/04/2020

Castellazzo Bormida, 16/04/2020

Il Messo Comunale  
f.to Pier Luigi Ricci